

XVI LEGISLATURA

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE
1^a (Affari costituzionali)
11^a (Lavoro, previdenza sociale)MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 2010
35^a SedutaPresidenza del Presidente della 11^a Commissione
GIULIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 16.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(1167-B/bis) Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 31 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 maggio.

Inizia la discussione generale.

Il senatore **ROILO** (PD) ricorda che nel messaggio di rinvio il Presidente della Repubblica ha rilevato il carattere eterogeneo del provvedimento e il contrasto di alcune disposizioni con i diritti inderogabili dei lavoratori. Inopinatamente la maggioranza ha deciso di limitare la discussione alle sole disposizioni su cui si è soffermata l'attenzione del Capo dello Stato, confermando in sostanza l'impianto normativo del provvedimento che a suo giudizio è invece assai confuso.

Soffermandosi sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati nell'ultima lettura, esprime apprezzamento per la precisazione secondo cui l'arbitrato deve avere rispetto non solo dei principi fondamentali dell'ordinamento bensì anche di quelli regolatori della materia derivanti da obblighi comunitari. Ugualmente apprezzabile è la modifica secondo la quale l'accettazione della clausola compromissoria può venire solo a conclusione del periodo di prova: nel periodo precedente, infatti, il lavoratore si trova in una condizione di maggiore debolezza.

Appare condivisibile anche la modifica con cui si precisa che il concordato può essere attivato solo nel momento in cui insorge la controversia: in tal modo si mette il lavoratore in una condizione di libertà e volontarietà. Un giudizio ugualmente positivo riguarda l'esclusione della clausola compromissoria nel caso di licenziamenti individuali; non sono state invece accolte le proposte tendenti ad escludere la clausola compromissoria per altre controversie di particolare rilievo.

Non ritiene sufficienti, invece, le limitazioni disposte per l'intervento del Governo nell'arbitrato: resta infatti la possibilità di un intervento in ultima istanza che violerebbe l'autonomia delle parti sociali e in definitiva il loro ruolo.

Per quanto riguarda l'articolo 20 resta l'inopportuna esclusione della punibilità per le responsabilità relative all'esposizione all'amianto nel naviglio di Stato.

In via generale, ribadisce il giudizio nettamente contrario della sua parte politica sia per il merito del provvedimento sia perché persistono rilevanti profili di incostituzionalità. Ciò premesso, si appella ai relatori e al rappresentante del Governo affinché nelle fasi successive dell'*iter* si astengano dal proporre modifiche che potrebbero ulteriormente peggiorare il testo in esame e auspica, invece, che siano accolti una serie di emendamenti soppressivi e sostitutivi che il suo Gruppo si riserva di presentare, con particolare riguardo alla materia dell'arbitrato. In proposito, conferma la disponibilità a favorire un maggiore sviluppo di tale istituto, ma esprime un fermo dissenso sull'arbitrato secondo equità.

Il senatore **ICHINO** (PD) si sofferma sulle modifiche apportate all'articolo 31, in materia di conciliazione e arbitrato, confermando l'opinione circa l'opportunità di sviluppare l'arbitrato come strumento di soluzione rapida e poco costosa delle controversie del lavoro. La disposizione è stata concepita in termini di arbitrato irrituale, nel senso che non sostituisce una sentenza giudiziaria, bensì una transazione tra le parti. Dunque il lodo arbitrale costituisce la composizione degli interessi delle parti e dovrebbe operare ispirandosi alla stessa libertà con cui agirebbero le parti stesse, in base al principio della reciproca concessione e indipendentemente dalla ragione o dal torto nella controversia. In tale contesto, ritiene che l'arbitrato sia tutelato dall'ordinamento nella misura in cui realizza in concreto l'interesse alla transazione e dunque è configurabile solo nel momento in cui è sorta la controversia. Invece, sarebbe costituzionalmente illegittima una clausola compromissoria stipulata con largo anticipo sull'insorgere della controversia.

Laddove il Governo intendesse ripristinare il testo approvato nella precedente lettura dal Senato, sopprimendo l'emendamento approvato dalla Camera dei deputati che condiziona all'effettivo insorgere della controversia l'attivazione dell'arbitrato, a suo avviso dovrebbe propendere per una natura rituale dell'arbitrato, rinunciando anche ai motivi che avevano indotto alla scelta del lodo irrituale consistenti nella maggiore efficacia dello strumento in virtù delle minori possibilità di gravame.

Visto l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea del Senato, si riserva di proseguire il suo intervento in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 16,30.